

TI_GERICHTE 34.2006.13 vom 12. September 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-09-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2006.13

FR: TI_GERICHTE 34.2006.13 du 12 septembre 2006

IT: TI_GERICHTE 34.2006.13 del 12 settembre 2006

Regeste

L'invalidità di un assicurato per affezioni cardio-psichiche non è riconducibile al periodo in cui presentava un'inabilità lavorativa per motivi pneumologici e quindi l'istituto di previdenza, presso il quale egli era affiliato in quel momento, non deve versare una rendita.

Erwägungen

E. 21

luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2. Oggetto del contendere è il diritto ad una rendita d'invalidità della previdenza professionale richiesta da AT 1 nei confronti della Fondazione convenuta. Facendo riferimento alla decisione 23 luglio 2003, mediante la quale l'Ufficio AI lo ha posto al beneficio di una rendita intera dal 1° novembre 1998, egli sostiene che al momento dell'inizio dell'inabilità lavorativa (1° novembre 1997) egli era affiliato presso la Fondazione, motivo per cui la stessa è tenuta a versargli una rendita completa d'invalidità. La Fondazione nega di essere debitrice della chiesta prestazione assicurativa, non sussistendo una relazione materiale tra l'incapacità lavorativa sorta nel 1997 a seguito della problematica pneumologica e quella che ha portato al riconoscimento della rendita d'invalidità dovuta ad affezioni di natura cardi-psichica sorte dopo l'uscita dall'istituto previdenziale. 2.3. Il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329; 129 V 1 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01). Di conseguenza nel caso in esame, posto come sia litigiosa l'attribuzione di una rendita di invalidità della previdenza professionale dovuta all'attore a dipendenza di un'inabilità lavorativa fissata dall'Ufficio AI anteriormente al 1° gennaio 2005, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il presente litigio, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003. 2.4. L'art. 23 LPP (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004), che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che

hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che, nel senso dell'AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità. Non è per contro necessario che l'interessato sia assicurato al momento della nascita dell'invalidità (SVR 1998 LPP no. 19; SZS 1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a; DTF 120 V 116 consid. 2b; 118 V 35; Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209). Per poter aver diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art.

E. 23

marzo 1998 l'inidoneità dell'assicurato a lavori con esposizione a polveri, fumi, aerosol, vapori e gas irritanti le vie respirazioni (cfr. consid. 1.1.). In queste circostanze, a ragione la convenuta rileva che l'incapacità lavorativa certificata dal medico curante si riferisce alla malattia professionale riconosciuta dall'assicuratore contro gli infortuni e che come tale non permette di dedurre un'incapacità al guadagno potendo a quel tempo l'assicurato lavorare in altre attività. Sono invece le affezioni cardiologiche e psichiche le cause dell'incapacità lavorativa che ha portato ad un'invalidità di grado rilevante. Il dr. _____ nella perizia cardiologica 23 settembre 2002 ha fatto risalire l'inizio dell'inabilità all'agosto/settembre 2001. Anche dr. _____ il 3 febbraio 2003 ha posto il mese di settembre 2001 quale momento in cui è sorta un'inabilità lavorativa del 50% per motivi psichiatrici legati all'insorgere della patologia cardiaca ed ai successivi periodi di cura. Infine, con rapporto 5 giugno 2003, considerate le risultanze mediche, il consulente in integrazione professionale ha escluso l'esigibilità di qualsiasi attività adeguata (cfr. atti AI). Vero che l'Ufficio AI ha fatto decorrere dal 1° novembre 1997 l'incapacità lavorativa conferente il diritto ad una rendita intera d'invalidità (dal 1° novembre 1998), presumibilmente attenendosi al certificato 31 maggio 1998 del dr. _____. Occorre tuttavia evidenziare che nel suo regolamento la Fondazione prevede un concetto d'invalidità più ampio di quello dell'AI e che la stessa non è stata coinvolta nella procedura AI, motivo per cui essa non è vincolata dalla decisione 23 luglio 2003 (cfr. consid. 2.5). In conclusione, visto quanto sopra, l'invalidità riconosciuta all'attore a seguito delle patologie cardio-psichiche non può essere ricondotta al periodo in cui l'attore era affiliato presso convenuta. Non essendo dunque data una connessione materiale tra l'incapacità lavorativa dovuta alla problematica pneumologica del 1997 e l'invalidità psichica riconosciuta dall'Ufficio AI con la decisione 23 luglio 2003, rettamente la Fondazione ha negato il diritto ad una rendita d'invalidità del secondo pilastro. Ne consegue dunque la reiezione della petizione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.